

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 non è più richiesto alla commissione giudicatrice di fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando

il Collegio deve rilevare che la giurisprudenza è pressoché univoca nel ritenere l'obbligo per tutte le imprese raggruppate in un'associazione temporanea di sottoscrivere l'offerta congiunta da esse presentate in una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi con la pubblica amministrazione e di specificare anche le parti che di detto servizio saranno eseguite da ciascuna di esse.

Tale prescrizione, che discende direttamente dalla fonte primaria (direttiva UE), richiede in modo indefettibile che venga specificato in sede di gara l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio. (cfr. Consiglio Stato, V, 28 settembre 2007, n. 5005)

Tuttavia, ciò non esime la Commissione giudicatrice dal chiarire con idonea motivazione le ragioni dell'attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti previsti. In relazione a tali giudizi va poi sottolineato che essi costituiscono espressione di un apprezzamento discrezionale di merito insindacabile in sede di legittimità se non in presenza di gravi e macroscopiche illogicità nella specie non ravvisabili né nei giudizi espressi sull'offerta della ricorrente, né su quelli della controinteressata, né tanto meno su quelli delle altre partecipanti.

Lo stesso articolo 83 del Codice dei Contratti, al comma 5 prevede che per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Il Comune di Budrio, con bando di gara in data 14 maggio 2009 indiceva una procedura aperta di rilievo comunitario per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido e spazio baby) dal 31 agosto 2009 al 31 luglio 2013; l'importo posto a base della gara è di € 3.074.267,06 al netto dell'IVA; la durata contrattuale prevista è di anni quattro (più eventuali sei mesi di proroga); il criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando e il disciplinare di gara prevedevano l'attribuzione di punti 40 per la valutazione economica del prezzo offerto e di punti 60 per la valutazione qualitativa di cui 30 punti attribuiti al- Progetto teorico educativo ( fino a un massimo di punti 15)e al modello organizzativo (fino a un massimo di punti 15; 5 punti per le ulteriori misure gestionali; 8 punti per le proposte migliorative; 2 punti per la fornitura di nuove attrezzature e arredi; 3 punti per la qualificazione degli operatori; 4 punti per l'attività di formazione; punti 5 per le modalità di verifica dell'attività e controllo della qualità; 3 punti per ricerche o progetti sperimentali realizzati negli ultimi due anni. .

Con il ricorso originariamente proposto e con i motivi aggiunti la Cooperativa sociale ALFA impugna l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva e tutti gli atti relativi alla gara deducendo i seguenti motivi:

i) Eccesso di potere per mancata precisazione dei criteri motivazionali in una procedura a evidenza pubblica ; illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e nell'attribuzione dei relativi punteggi; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità e parzialità della motivazione; violazione dei principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ii) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e nell'attribuzione dei relativi punteggi; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità, falso supposto di fatto, manifesto difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, falso supposto in diritto; violazione dei principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

iii) Violazione della *lex specialis* (articolo 11 del disciplinare di gara); violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'articolo 37 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, falso supposto di fatto, manifesto difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e pertanto può prescindersi dall'esame delle eccezioni di improcedibilità dedotte dalla controinteressata.

4.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce l'eccesso di potere per mancata precisazione dei criteri motivazionali in una procedura a evidenza pubblica; l'illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e nell'attribuzione dei relativi punteggi; nonché l'arbitrarietà, pretestuosità e parzialità della motivazione e la violazione dei principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sostanzialmente lamenta la mancata indicazione nel bando e nel disciplinare di gara “degli aspetti di pregio determinanti per il punteggio” e, conseguentemente, l'impossibilità di comprendere l'iter logico e i criteri di massima cui la Commissione si è attenuta nella formulazione del giudizio su ciascuna offerta tecnica.

Nella specie è il disciplinare di gara (articolo 12) che da un lato precisa che agli offerenti è richiesto di fornire una Relazione tecnica contenente un'esposizione dettagliata degli aspetti progettuali e organizzativi delle risorse umane e tecniche da impiegare, degli interventi di formazione e controllo attivati, delle innovazioni e migliorie che si propone di introdurre; dall'altro specifica che la qualità della gestione proposta verrà valutata discrezionalmente dalla Commissione nell'ambito dei criteri ivi espressamente elencati.

Ulteriori elementi di valutazione possono inoltre trarsi dal Capitolato speciale d'appalto.

**Orbene, come risulta chiaramente dai verbali di gara e in particolare da quelli relativi alla fase di valutazione qualitativa dell'offerta, la Commissione ha provveduto – per ciascuna delle quattro offerte ammesse - alla valutazione della relazione tecnica sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara provvedendo a formulare motivati giudizi per ciascun punto.**

Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto

Va in proposito sottolineato che anche prescindere dall'insindacabilità dei giudizi espressi della Commissione, non è ammissibile una contestazione fondata sulla diretta comparazione degli elementi dell'offerta dell'una e dell'altra parte senza conoscere le linee ispiratrici il progetto educativo generale di ciascun concorrente

Con il terzo motivo, in relazione alla originaria non indicazione della parti del servizio eseguite da singoli partecipanti, si deduce la violazione dell'articolo 11 del Disciplinare di gara e l'eccesso di potere sotto i diversi profili dell'arbitrarietà, pretestuosità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, falso supposto in fatto, manifesto difetto di istruttoria disparità di trattamento.

4.3.1 - Al riguardo il Collegio deve premettere quanto segue:

- la disposizione (articolo 11) contenuta nella lex specialis - come tale vincolante per i partecipanti alla gara – espressamente ammette la partecipazione alla gara di Imprese temporaneamente raggruppate ovvero di consorzi con l'osservanza della disciplina dell'articolo 37 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163;
- l'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti, prescrive che nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- il disciplinare (v. articolo 11. ultimo capoverso) richiede invece che all'istanza di partecipazione sia allegata una dichiarazione in cui siano specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

**Ciò premesso il Collegio deve rilevare che la giurisprudenza è pressoché univoca nel ritenere l'obbligo per tutte le imprese raggruppate in un'associazione temporanea di sottoscrivere l'offerta congiunta da esse presentate in una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi con la pubblica amministrazione e di specificare anche le parti che di detto servizio saranno eseguite da ciascuna di esse.**

**Tale prescrizione, che discende direttamente dalla fonte primaria (direttiva UE), richiede in modo indefettibile che venga specificato in sede di gara l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio.** (cfr. Consiglio Stato, V, 28 settembre 2007, n. 5005)

Orbene, dalla documentazione in atti risulta specificamente che le controinteressate :

- a) hanno allegato all'offerta, per il caso di aggiudicazione della gara, l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37, comma 8, del Codice dei Contratti indicando ai fini della ripartizione della fornitura la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento (v. doc. 7 ricorrente);
- b) hanno indicato le parti del servizio che sarebbero state affidate ad ognuna di esse in caso di esito positivo della gara (v. premessa al progetto teorico educativo presentato - doc. 5 ricorrente).

**Tanto basta a ritenere l'infondatezza del motivo all'esame e a ritenere legittima la partecipazione alla gara della controinteressata.**

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1947 del 23 ottobre 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna

**N. 01947/2009 REG.SEN.  
N. 00998/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 998 del 2009, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Società Cooperativa Sociale ALFA Servizi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Katia Ceccarelli, Enrico Giuseppe Vallania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via San Mamolo n. 12;

***contro***

Comune di Budrio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Galleria Marconi n. 2;

***nei confronti di***

Cooperativa Sociale BETA in a.t.i. con Cooperativa Sociale BETA DUE. e Cooperativa Sociale BETA TRE, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rossi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, p.zza S. Martino 1;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione di servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido e spazio baby) dal 31 agosto 2009 al 31 luglio 2013 per il Comune di Budrio a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cooperativa Sociale BETA (mandataria), Cooperativa Sociale BETA DUE. (mandante) e Cooperativa Sociale BETA TRE (mandante);
- della determinazione del Settore Servizi Economico Finanziari 15 maggio 2009 n.306, con la quale è stata indetta procedura aperta di rilevanza comunitaria e si è approvata la documentazione di gara;
- della determinazione del Settore Servizi Economico Finanziari 23 giugno 2009 n.411, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;
- del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto relativo alla procedura aperta a rilevanza comunitaria per la gestione di servizi educativi per la

prima infanzia (asilo nido e spazio baby) per il periodo dal 30 agosto 2009 al 31 luglio 2013;

- dei verbali di gara del 24 giugno 2009, del 26 giugno 2009, del 29 giugno 2009, del 30 giugno 2009, del 7 luglio 2009, dell'8 luglio 2009 relativi alle sedute della Commissione di gara per l'ammissione dei concorrenti e la valutazione delle offerte;

- dell'aggiudicazione provvisoria del servizio disposta con verbale di gara dell'8 luglio 2009.

Nonché come da motivi aggiunti notificati il 23 settembre 2009 e depositati in Segreteria il 2 ottobre 2005,

- della nota prot. n. 20669 del 28 agosto 2009 di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione di servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido e spazio baby) dal 31 agosto 2009 al 31 luglio 2013 per il Comune di Budrio a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cooperativa Sociale BETA (mandataria) Cooperativa Sociale BETA DUE. (mandante) e Cooperativa Sociale BETA TRE (mandante);

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Budrio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Sociale BETA in a.t.i. con la Cooperativa Sociale BETA DUE. e la Cooperativa Sociale BETA TRE;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. Il Comune di Budrio, con bando di gara in data 14 maggio 2009 indicava una procedura aperta di rilievo comunitario per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido e spazio baby) dal 31 agosto 2009 al 31 luglio 2013; l'importo posto a base della gara è di € 3.074.267,06 al netto dell'IVA; la durata contrattuale prevista è di anni quattro (più eventuali sei mesi di proroga); il criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando e il disciplinare di gara prevedevano l'attribuzione di punti 40 per la valutazione economica del prezzo offerto e di punti 60 per la valutazione qualitativa di cui 30 punti attribuiti al- Progetto teorico educativo ( fino a un massimo di punti 15)e al modello organizzativo (fino a un massimo di punti 15; 5 punti per le ulteriori misure gestionali; 8 punti per le proposte migliorative; 2 punti per la fornitura di nuove attrezzature e arredi; 3 punti per la qualificazione degli operatori; 4 punti per l'attività di formazione; punti 5 per le modalità di verifica dell'attività e controllo della qualità; 3 punti per ricerche o progetti sperimentali realizzati negli ultimi due anni. .

L'offerta della ricorrente e quella dell'a.t.i. controinteressata conseguivano rispettivamente il punteggio di 84,70 pt. e 85 punti, differenziandosi solo in relazione al prezzo offerto.

Conseguentemente la gara veniva aggiudicata alla controinteressata.

2. – Con il ricorso originariamente proposto e con i motivi aggiunti la Cooperativa sociale ALFA impugna l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva e tutti gli atti relativi alla gara deducendo i seguenti motivi:

i) Eccesso di potere per mancata precisazione dei criteri motivazionali in una procedura a evidenza pubblica ; illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e nell'attribuzione dei relativi punteggi; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità e parzialità della motivazione; violazione dei

principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ii) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e nell'attribuzione dei relativi punteggi; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità, falso supposto di fatto, manifesto difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, falso supposto in diritto; violazione dei principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

iii) Violazione della lex specialis (articolo 11 del disciplinare di gara); violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'articolo 37 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163; eccesso di potere per arbitrarietà, pretestuosità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, falso supposto di fatto, manifesto difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

3. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Budrio e l'a.t.i. aggiudicataria contestando le censure svolte dalla ricorrente chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza incidentale di sospensione.

Con ordinanza 27 agosto 2009 n. 677 questo Tribunale, trattandosi di ricorso ricadente nella disciplina accelerata di cui all'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non ritenendo immediatamente e manifestamente infondato il ricorso fissava l'udienza pubblica per la discussione per il 8 ottobre 2009.

A tale udienza il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

4. – Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e pertanto può prescindere dall'esame delle eccezioni di improcedibilità dedotte dalla controinteressata.

4.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce l'eccesso di potere per mancata precisazione dei criteri motivazionali in una procedura a evidenza pubblica; l'illogicità e irragionevolezza manifesta nella redazione dei verbali di gara e

nell'attribuzione dei relativi punteggi; nonché l'arbitrarietà, pretestuosità e parzialità della motivazione e la violazione dei principi generali nazionali e comunitari sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sostanzialmente lamenta la mancata indicazione nel bando e nel disciplinare di gara “degli aspetti di pregio determinanti per il punteggio” e, conseguentemente, l'impossibilità di comprendere l'iter logico e i criteri di massima cui la Commissione si è attenuta nella formulazione del giudizio su ciascuna offerta tecnica.

Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 non è più richiesto alla commissione giudicatrice di fissare, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Tuttavia, ciò non esime la Commissione giudicatrice dal chiarire con idonea motivazione le ragioni dell'attribuzione di ciascun punteggio entro i limiti previsti.

Lo stesso articolo 83 del Codice dei Contratti, al comma 5 prevede che per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Nella specie è il disciplinare di gara (articolo 12) che da un lato precisa che agli offerenti è richiesto di fornire una Relazione tecnica contenente un'esposizione dettagliata degli aspetti progettuali e organizzativi delle risorse umane e tecniche da impiegare, degli interventi di formazione e controllo attivati, delle innovazioni e migliorie che si propone di introdurre; dall'altro specifica che la qualità della gestione proposta verrà valutata discrezionalmente dalla Commissione nell'ambito dei criteri ivi espressamente elencati.



Ulteriori elementi di valutazione possono inoltre trarsi dal Capitolato speciale d'appalto.

Orbene, come risulta chiaramente dai verbali di gara e in particolare da quelli relativi alla fase di valutazione qualitativa dell'offerta, la Commissione ha provveduto – per ciascuna delle quattro offerte ammesse - alla valutazione della relazione tecnica sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara provvedendo a formulare motivati giudizi per ciascun punto.

In relazione a tali giudizi va poi sottolineato che essi costituiscono espressione di un apprezzamento discrezionale di merito insindacabile in sede di legittimità se non in presenza di gravi e macroscopiche illogicità nella specie non ravvisabili né nei giudizi espressi sull'offerta della ricorrente, né su quelli della controinteressata, né tanto meno su quelli delle altre partecipanti.

4.2 – Peraltro la ricorrente con il secondo motivo di ricorso, proprio in relazione ai singoli giudizi espressi dalla Commissione su alcuni punti della sua offerta tecnica e sugli stessi punti dell'offerta dell'aggiudicataria, rileva la grave ed evidente violazione dei principi cardine del sistema delle gare a evidenza pubblica e tra questi di quelli di imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e par condicio.

In particolare la Cooperativa istante pone la sua offerta e quella dell'aggiudicataria in diretta comparazione al fine di far emergere l'irragionevolezza del punteggio attribuito alla controinteressata.

Il motivo è infondato.

Va in proposito sottolineato che anche prescindere dall'insindacabilità dei giudizi espressi della Commissione, non è ammissibile una contestazione fondata sulla diretta comparazione degli elementi dell'offerta dell'una e dell'altra parte senza conoscere le linee ispiratrici il progetto educativo generale di ciascun concorrente.

4.3 – Con il terzo motivo, in relazione alla originaria non indicazione della parti del servizio eseguite da singoli partecipanti, si deduce la violazione dell'articolo 11 del

Disciplinare di gara e l'eccesso di potere sotto i diversi profili dell'arbitrarietà, pretestuosità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, falso supposto in fatto, manifesto difetto di istruttoria disparità di trattamento.

4.3.1 - Al riguardo il Collegio deve premettere quanto segue:

- la disposizione (articolo 11) contenuta nella lex specialis - come tale vincolante per i partecipanti alla gara – espressamente ammette la partecipazione alla gara di Imprese temporaneamente raggruppate ovvero di consorzi con l'osservanza della disciplina dell'articolo 37 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

- l'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti, prescrive che nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- il disciplinare (v. articolo 11. ultimo capoverso) richiede invece che all'istanza di partecipazione sia allegata una dichiarazione in cui siano specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

4.3.2 - La violazione di tale disposizione da parte dell'a.t.i. controinteressata è stata denunciata dal legale rappresentante della ricorrente nel corso della I seduta della Commissione: in quell'occasione la Commissione ritenne, sulla base della lettera dell'articolo 11 del Disciplinare, sufficiente la determinazione quantitativa di tali parti non essendo espressamente richiesto il dettaglio dei servizi.

Nella seduta del 8 luglio 2009, nella quale si procedeva all'apertura delle offerte economiche, la ricorrente, a mezzo del suo vicepresidente, richiedeva ALFA una volta l'esclusione dell'a.t.i. BETA – Cadiai – BETA TRE, per non aver indicato né nell'istanza di partecipazione, né nelle giustificazioni allegata all'offerta economica gli specifici servizi assegnati all'una o all'altra impresa del raggruppamento, ma soltanto le percentuali di servizio assegnate.

La Commissione anche in quell'occasione ribadiva la non ricorrenza dei presupposti per escludere la controinteressata.

4.4 – Ciò premesso il Collegio deve rilevare che la giurisprudenza è pressoché univoca nel ritenere l'obbligo per tutte le imprese raggruppate in un'associazione temporanea di sottoscrivere l'offerta congiunta da esse presentate in una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi con la pubblica amministrazione e di specificare anche le parti che di detto servizio saranno eseguite da ciascuna di esse. Tale prescrizione, che discende direttamente dalla fonte primaria (direttiva UE), richiede in modo indefettibile che venga specificato in sede di gara l'apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio. (cfr. Consiglio Stato, V, 28 settembre 2007, n. 5005)

Orbene, dalla documentazione in atti risulta specificamente che la Cooperativa sociale BETA, la Cooperativa Cadiai e la Cooperativa sociale BETA TRE :

a) hanno allegato all'offerta, per il caso di aggiudicazione della gara, l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37, comma 8, del Codice dei Contratti indicando ai fini della ripartizione della fornitura la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento (v. doc. 7 ricorrente;

b) hanno indicato le parti del servizio che sarebbero state affidate ad ognuna di esse in caso di esito positivo della gara (v. premessa al progetto teorico educativo presentato - doc. 5 ricorrente).

Tanto basta a ritenere l'infondatezza del motivo all'esame e a ritenere legittima la partecipazione alla gara della controinteressata.

5. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.

Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO